

9 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

La Valutazione di Incidenza rappresenta una procedura di analisi preventiva cui devono essere sottoposti gli interventi che possono interessare i siti Rete Natura 2000 per verificarne gli eventuali effetti, diretti e/o indiretti, sulla conservazione degli habitat e delle specie presenti in un determinato Sito.

Lo studio di incidenza e la valutazione della medesima sono regolamentate da una serie di atti, di seguito elencati:

- art. 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE
- art. 5, comma 3, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i.
- art. 6, comma 2, allegato C, D.G.R. n. 7/14106 del 08.08.2003 e s.m.i.
- art. 6, comma 6 bis, allegato C, D.G.R. n. 7/14106 del 08.08.2003 e s.m.i.
- Allegato D della D.G.R. 08.08.2003 n. 7/14106
- D.G.R. 28.02.2007 n. 8/4197.

A livello regionale, la normativa per quanto concerne la Valutazione di Incidenza nei SIC e nelle ZPS fa riferimento alla Deliberazione della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 7/14106 “Elenco dei proposti Siti di Importanza Comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l’applicazione della valutazione d’incidenza” che determina le regole base la prassi procedurale e la redazione dello studio e del processo di valutazione mediante l’allegato C, parte integrante e sostanziale della deliberazione contenente le “Modalità procedurali per l’applicazione della valutazione di incidenza”; e l'allegato D, contenente “Contenuti minimi della relazione di incidenza”. Questa delibera è stata parzialmente modificata dalla Delibera n.8/3798 del 13 dicembre 2006 "Rete Natura 2000: modifiche e integrazioni alle dd.gg.rr. n.14106/03, n.19018/04 e n.1791/06, aggiornamento della Banca Dati Natura 2000 ed individuazione degli enti gestori dei nuovi SIC proposti".

9.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

L’ambito di applicazione della Valutazione di Incidenza interessa tutti gli interventi che possono arrecare eventuali effetti, diretti e indiretti, sulla conservazione degli habitat e delle specie presenti in un determinato sito appartenente alla Rete Natura 2000 (SIC e ZPS), indipendentemente dalla distanza dai Siti. Questo concetto è espresso dall’art. 5, comma 3, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i.: “I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.” Il concetto è espresso anche nel documento “La

gestione dei siti della Rete Natura 2000. Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE". Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee, Lussemburgo, 2000, Comunità Europee: "Relativamente al campo di applicazione geografico, le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3 della Direttiva Habitat 92/43/CEE, non sono limitate a piani e progetti concernenti esclusivamente un sito protetto e prendono anche in considerazione sviluppi al di fuori del sito, ma che possono avere incidenze significative su esso".

Sono da sottoporre, a titolo esemplificativo, a Valutazione di Incidenza:

1. gli interventi che riducono la permeabilità dei suoli e pregiudicano la connettività ecologica del sito con le aree naturali adiacenti (ad esempio: realizzazione di infrastrutture stradali, insediamenti infrastrutturali);
2. gli interventi che alterano in maniera significativa le condizioni ambientali del territorio creando forme di inquinamento acustico, elettromagnetico, luminoso o atmosferico (ad esempio: realizzazione di insediamenti produttivi o ricettivi, attività industriali o estrattive);
3. gli interventi che alterano il regime delle acque superficiali e sotterranee (ad esempio: sbarramenti, canalizzazioni, derivazioni).

Per i Sito IT2030001 "Grigna Settentrionale" si possono prevedere i seguenti ambiti di applicazione:

AREE INTERNE AL TERRITORIO DEL SIC

Vengono sottoposte a valutazione di incidenza tutte le opere/progetti, ad esclusione di quanto previsto dall'art. 6, comma 6, dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n.7/14106, ovvero " ...omissis ... gli interventi che contengono previsioni di opere interne, manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, che non comportino aumento di volumetria e/o di superficie e/o modifiche di sagoma, ...omissis ... a condizione che il soggetto proponente o il tecnico incaricato dichiarino, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000, che gli interventi proposti non abbiano né singolarmente né congiuntamente ad altri interventi, incidenze significative Sono fatte salve specifiche ed eventuali necessità evidenziate dai piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000". Sono soggette a procedura semplificata, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6 bis, dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, tutte le opere/progetti che rientrano nei Criteri definiti nel successivo Paragrafo.

AREE ESTERNE AL TERRITORIO DEL SIC

Vengono considerate quelle comprese in un buffer di 500 m dai confini al SIC o in prossimità di aree importanti per il mantenimento della connettività ecologica

I proponenti di qualsiasi opera/progetto che interessa le aree esterne al SIC, ma comprese in un intorno di 500 m esterno ai confini al SIC o in prossimità di aree importanti per il mantenimento della connettività ecologica (indicate nella Rete Ecologica Provinciale), hanno l'obbligo di informare l'ente gestore del Sito, il quale valuterà l'opportunità di richiedere lo studio e relativa valutazione di incidenza dell'opera/progetto sul Sito. Sono escluse da tale obbligo le opere che rientrano in quanto previsto dall'art. 6, comma 6, dell'allegato

C della D.G.R. 8 agosto 2003 n.7/14106, ovvero “ ... omissis ... gli interventi che contengono previsioni di opere interne, manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, che non comportino aumento di volumetria e/o di superficie e/o modifiche di sagoma, ...omissis ... a condizione che il soggetto proponente o il tecnico incaricato dichiarino, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000, che gli interventi proposti non abbiano né singolarmente né congiuntamente ad altri interventi, incidenze significative Sono fatte salve specifiche ed eventuali necessità evidenziate dai piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000”. Sono inoltre comunque escluse, dalla procedura di Valutazione d’incidenza, tutte le opere/progetti che rientrano nei Criteri definiti nel successivo Paragrafo.

9.2 CRITERI PER L’ESCLUSIONE E L’APPLICAZIONE DI PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA DI INTERVENTI DI LIMITATA ENTITÀ (AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 6 BIS E DELL’ALLEGATO C DELLA D.G.R. N. 7/14106 DEL 8 AGOSTO 2003 E S.M.I.)

Di seguito vengono definiti i criteri per l’applicazione della procedura di Valutazione di Incidenza di interventi di limitata entità, in particolare:

- i casi di esclusione dalla procedura di Valutazione di Incidenza;
- i casi da sottoporre a procedura semplificata di Valutazione di Incidenza.

CASI DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA

Ai sensi dell’art. 6, comma 1, dell’allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, non devono essere sottoposti a procedura di Valutazione di Incidenza gli interventi e le attività previsti e regolamentati dai piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000, e tutti quelli riconosciuti direttamente connessi o necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito.

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, dell’allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, non sono infine sottoposti a Valutazione di Incidenza gli interventi, previsti da strumenti di pianificazione già positivamente sottoposti a Valutazione di Incidenza, individuati nel provvedimento di valutazione del piano come non soggetti a ulteriore successiva procedura di valutazione.

Per gli interventi di cui ai precedenti punti, la dichiarazione, trasmessa all’Ente gestore, potrà attestare l’appartenenza ad una delle due tipologie evidenziate; la descrizione dell’intervento e/o la documentazione progettuale allegata consentirà la verifica della conformità dell’intervento proposto con quanto indicato nei piani di gestione del sito e/o negli strumenti di pianificazione già sottoposti a valutazione.

Secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 6, dell’allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, sono esclusi dalla procedura di Valutazione di Incidenza:

“ ... omissis ... gli interventi che contengono previsioni di opere interne, manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, che non comportino aumento di volumetria e/o di superficie e/o modifiche di sagoma, ...omissis ... a condizione che il soggetto

proponente o il tecnico incaricato dichiarino, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000, che gli interventi proposti non abbiano né singolarmente né congiuntamente ad altri interventi, incidenze significative sui SIC o pSIC. Sono fatte salve specifiche ed eventuali necessità evidenziate dai piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000”.

MODALITÀ E PROCEDURA

Il proponente l'intervento deve presentare all'Ente gestore istanza su apposito modello disponibile, sia presso gli uffici dei singoli comuni sia scaricabile anche dal sito dell'Ente gestore, con allegata una relazione descrittiva del tipo di opere da eseguire, ancorché sintetica ma al tempo stesso esaustiva dell'intervento, una rappresentazione cartografica con localizzazione degli interventi (almeno su base CTR 1:10.000) e adeguata documentazione fotografica.

Entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione, l'ente può respingere l'autovalutazione e/o richiedere, una sola volta, le integrazioni ritenute più opportune e necessarie per consentire la corretta valutazione dell'intervento proposto.

Nel caso in cui siano richieste integrazioni, il termine per l'espressione del provvedimento finale decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono all'ente gestore del sito.

Entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della documentazione (art. 5, comma 6 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e art. 6, comma 5, dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003, n. 7/14106), l'Ente gestore con apposito provvedimento prende atto dell'autovalutazione, oppure richiedere l'attivazione della procedura semplificata, ovvero assoggettare l'intervento a procedura di Valutazione Ordinaria.

Eventuali varianti in corso d'opera dovranno essere comunicate all'ente gestore che verificherà la necessità di sottoporle a Valutazione di Incidenza.

CASI SOGGETTI A PROCEDURA SEMPLIFICATA

Secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6 bis, dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106 che testualmente recita: "... omissis ... gli enti gestori dei siti possono prevedere e disciplinare procedure semplificate, per interventi di limitata entità e riferibili a tipologie esemplificative definite dall'ente gestore stesso, sulla base delle peculiari caratteristiche ed esigenze di conservazione del sito", inoltre ... omissis ... "l'ente gestore deve espressamente riservarsi la possibilità di sottoporre l'intervento alla completa procedura di Valutazione di Incidenza, anche nel corso della realizzazione dell'intervento", richiedendo la redazione di uno studio di incidenza, qualora si verifichi la possibilità di incidenze significative sul sito.

MODALITÀ E PROCEDURA

Il proponente l'intervento deve presentare all'Ente gestore istanza su modello disponibile, sia presso gli uffici comunali che scaricabile anche dal sito dell'Ente gestore, con allegata dichiarazione di non incidenza significativa sul sito Rete NATURA 2000 e allegando una relazione con descrizione, ancorché sintetica ma

esaustiva dell'intervento, la localizzazione cartografica dell'intervento (almeno su base CTR 1:10.000), oltre ad una adeguata documentazione fotografica dell'area di intervento.

Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della documentazione, l'Ente gestore, con apposito provvedimento, può respingere l'autovalutazione e/o richiedere, una sola volta, le integrazioni ritenute più opportune e necessarie per consentire la corretta valutazione dell'intervento proposto, oppure richiedere la redazione dello studio di incidenza, assoggettando l'intervento alla procedura di valutazione Ordinaria.

Nel caso in cui siano richieste integrazioni, il termine per l'espressione del provvedimento finale decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono all'ente gestore del sito.

Entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della documentazione (art. 5, comma 6 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e art. 6, comma 5, dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003, n. 7/14106), l'Ente gestore con apposito provvedimento prende atto dell'autovalutazione impartendo, se necessario, le opportune prescrizioni relative alle modalità di realizzazione dell'intervento.

Eventuali varianti in corso d'opera dovranno essere comunicate all'ente gestore che verificherà la necessità di sottoporle a Valutazione di Incidenza.

9.3 LA PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE D'INCIDENZA

Come da D.G.R. 8 agosto 2003, n. 7/14106, con i termini di:

- incidenza significativa si intende la probabilità che un piano o un intervento ha di produrre effetti sull'integrità di un sito di Rete Natura 2000; la determinazione della significatività dipende dalla particolarità e dalle condizioni ambientali del sito;
- incidenza negativa si intende la possibilità di un piano o di un intervento di incidere significativamente su un sito di Rete Natura 2000, arrecando effetti negativi sull'integrità del sito, nel rispetto degli obiettivi di Rete Natura 2000 e nella fattispecie degli Obiettivi di conservazione del sito individuati nel presente Piano;
- incidenza positiva si intende la possibilità di un piano o di un intervento di incidere significativamente su un sito di Rete Natura 2000, non arrecando effetti negativi sull'integrità del sito, nel rispetto degli obiettivi di Rete Natura 2000 e nella fattispecie degli Obiettivi di conservazione del sito individuati nel presente Piano;
- valutazione d'incidenza positiva si intende l'esito di una procedura di valutazione di un piano o di un intervento che abbia accertato l'assenza di effetti negativi sull'integrità del sito (assenza di incidenza negativa);
- valutazione d'incidenza negativa si intende l'esito di una procedura di valutazione di un piano o di un intervento che abbia accertato la presenza di effetti negativi sull'integrità del sito.

PROGETTI

Secondo la procedura individuata dalla D.G.R. 8 agosto 2003, n. 7/14016, il proponente deve presentare il progetto definitivo corredato di istanza e di studio di incidenza all'ente gestore del sito. L'ente gestore, valutato lo studio, si esprimerà in merito mediante atto nei termini previsti dal D.P.R. 357/97 e successive modificazioni, entro 60 giorni dalla ricezione della relazione. Egli potrà richiedere integrazioni una sola volta, il termine per l'espressione decorrerà nuovamente dalla data in cui le integrazioni perverranno all'ente gestore.

Con la D.G.R. 13 dicembre 2006, n. 3798, sono state aggiunte le seguenti integrazioni procedurali che determinano attività o acquisizione di competenze da parte degli enti gestori dei siti "Qualora gli interventi siano proposti dallo stesso ente gestore del sito, la valutazione di incidenza acquisirà il parere obbligatorio della Provincia o, nel caso in cui l'ente gestore sia la Provincia stessa, della Regione" (art. 6, co. 5 bis – dell'All. C D.G.R. 14016/8.8.2003).

PIANI

Ai sensi della D.G.R. 8 agosto 2003, n. 7/14106 e successive modificazioni, gli atti di pianificazione sono presentati, nel caso di piani di rilevanza regionale, provinciale o comunale, alla Regione Lombardia, DG Qualità dell'Ambiente, che mediante istruttoria valuta gli effetti che il piano può avere sui siti, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi. In base all'art. 3 della D.G.R. 13 dicembre 2006, n. 3798, all'ente di gestione del Sito Natura 2000 interessato dalla pianificazione è in tal senso richiesto parere obbligatorio. Esso potrà richiedere integrazioni una sola volta, il termine per l'espressione decorrerà nuovamente dalla data in cui le integrazioni perverranno all'ente gestore.

CONTENUTI MINIMI DELLO STUDIO DI INCIDENZA

Ai fini della valutazione di incidenza, i proponenti di piani e interventi non finalizzati unicamente alla conservazione di specie e habitat di un sito Natura 2000, presentano uno "studio" volto ad individuare e valutare i principali effetti che il piano o l'intervento può avere sul sito interessato.

Lo studio per la valutazione di incidenza deve essere redatto secondo gli indirizzi dell'allegato G al D.P.R. 357/97. Tale allegato prevede che lo studio per la valutazione di incidenza debba contenere:

- una descrizione dettagliata del piano o del progetto che faccia riferimento, in particolare, alla tipologia delle azioni e/o delle opere, alla dimensione, alla complementarietà con altri piani e/o progetti, all'uso delle risorse naturali, alla produzione di rifiuti, all'inquinamento e al disturbo ambientale, al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate;
- un'analisi delle interferenze del piano o progetto col sistema ambientale di riferimento, che tenga in considerazione le componenti biotiche, abiotiche e le connessioni ecologiche.

La Regione Lombardia, nell'allegato D della D.G.R. 8 agosto 2003, n. 7/14106 di recepimento delle Direttive europee e dei provvedimenti conseguenti, riporta come contenuti minimi dello studio per la Valutazione di Incidenza dei piani:

- elaborati cartografici in scala minima 1:25.000 dell'area interessata dal o dai SIC o pSIC, con evidenziata la sovrapposizione degli interventi previsti dal piano, o riportare sugli elaborati la perimetrazione di tale area;
- descrizione qualitativa degli habitat e delle specie faunistiche e floristiche per le quali i siti sono stati designati, evidenziando, anche tramite un'analisi critica della situazione ambientale del sito, se le previsioni di piano possano determinare effetti diretti ed indiretti anche in aree limitrofe;
- esplicitazione degli interventi di trasformazione previsti e delle eventuali ricadute in riferimento agli specifici aspetti naturalistici;
- illustrazione delle misure mitigative, in relazione agli impatti stimati, che si intendono applicare e le modalità di attuazione;
- indicazione delle eventuali compensazioni, ove applicabili a fronte di impatti previsti, anche di tipo temporaneo.

Qualora, a seguito della valutazione di incidenza, un piano o un progetto risulti avere conseguenze negative sull'integrità di un sito (valutazione di incidenza negativa), si deve procedere a valutare le possibili alternative. In mancanza di soluzioni alternative, il piano o l'intervento può essere realizzato solo per motivi di rilevante interesse pubblico e con l'adozione di opportune misure compensative dandone comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (D.P.R. 120/2003, art. 6, comma 9). Se l'ubicazione dell'intervento o degli interventi previsti o le sue/loro ricadute interessano habitat naturali e specie prioritari, l'intervento può essere realizzato solo per esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica, o per esigenze di primaria importanza per l'ambiente, oppure, previo parere della Commissione Europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (DPR 120/2003, art. 6, comma 10). In tutti gli altri casi (motivi interesse privato o pubblico non rilevante), si esclude l'approvazione.

Lo Studio di Incidenza deve essere inoltre redatto secondo quanto previsto:

- dal documento interpretativo della Commissione delle Comunità Europee "La gestione dei siti della Rete Natura 2000: Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE",
- dal documento "Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della Rete Natura 2000. Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della 'Direttiva Habitat' 92/43/CEE";
- dal "Documento di orientamento sull'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva "Habitat" (92/43/CEE)".

Dai documenti della Commissione emerge una procedura di valutazione strutturata per livelli. In particolare la "Guida metodologica" sopra citata propone i seguenti livelli:

- Livello I: Screening - Processo d'individuazione delle implicazioni potenziali del Piano/Progetto sui Siti, singolarmente o congiuntamente con altri piani o progetti, e definizione del grado di significatività di tali incidenze.
- Livello II: Valutazione appropriata - Considerazione dell'incidenza del Piano/Progetto sull'integrità dei Siti, singolarmente o congiuntamente con altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e

funzione dei Siti, nonché degli obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si aggiunge anche la determinazione delle possibilità di mitigazione.

- Livello III: Valutazione delle soluzioni alternative - Valutazione delle modalità alternative per l'attuazione del Piano/Progetto in grado di prevenire gli effetti passibili di pregiudicare l'integrità dei Siti.
- Livello IV: Valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative in cui permane l'incidenza negativa - Valutazione delle misure compensative laddove, in seguito alla conclusione positiva della valutazione sui motivi imperanti di rilevante interesse pubblico, sia ritenuto comunque necessario portare avanti il Piano/Progetto.

Di seguito viene indicato un indice di riferimento per la stesura dello Studio per la Valutazione di Incidenza.

1. IMPOSTAZIONE GENERALE DELLO STUDIO
2. LIVELLO I: SCREENING
 - 2.1. Denominazione del Piano/Progetto
 - 2.2. Descrizione del Piano/Progetto
 - 2.2.1 Localizzazione del Piano/Progetto
 - 2.2.2 Opere realizzate
 - 2.3. Descrizione dei Siti Natura 2000
 - 2.3.1. Identificazione dei Siti
 - 2.3.2. Habitat
 - 2.3.3. Specie
 - 2.3.4. Caratteristiche dei Siti
 - 2.4. Valutazione della connessione diretta del Piano/Progetto e della necessità dello stesso per la gestione dei Siti
 - 2.5. Valutazione della connessione diretta di altri Piani o Progetti (congiuntamente con il presente Piano/Progetto) con la gestione dei Siti
 - 2.6. Valutazione della significatività dell'incidenza del Piano/Progetto sui Siti e conclusioni dello screening
3. LIVELLO II: VALUTAZIONE APPROPRIATA
 - 3.1. Obiettivi di conservazione dei Siti
 - 3.2. Inquadramento territoriale
 - 3.3. Habitat
 - 3.4. Fauna
 - 3.5. Ecosistemi
 - 3.6. Valutazione dell'incidenza del Piano/Progetto sull'integrità dei Siti
 - 3.6.1 Descrizione dei singoli elementi del Piano/Progetto che possono produrre un impatto sui Siti

Per quanto riguarda i Progetti:

- 3.6.2 Fase di realizzazione del Progetto: descrizione e quantificazione di eventuali impatti diretti, indiretti e secondari del Progetto sui Siti
 - 3.6.2.1. Dimensioni dell'area di Progetto
 - 3.6.2.2. Distanza dal Sito o occupazione di superficie dello stesso
 - 3.6.2.3. Fabbisogno in termini di risorse
 - 3.6.2.4. Emissioni (smaltimento in terra, acqua o aria)
 - 3.6.2.5. Dimensioni degli interventi
 - 3.6.2.6. Esigenze di trasporto
 - 3.6.2.7. Durata della fase di edificazione
 - 3.6.2.8. Riduzione dell'area, perturbazione e frammentazione degli habitat
 - 3.6.2.9. Perturbazione di specie fondamentali e riduzione nella densità della specie
- 3.6.3 Fase di esercizio del Progetto: descrizione e quantificazione di eventuali impatti diretti, indiretti e secondari dell'Intervento sui Siti
 - 3.6.3.1. Riduzione, perturbazione e frammentazione dell'area degli habitat
 - 3.6.3.2. Perturbazione di specie fondamentali e riduzione nella densità delle specie
 - 3.6.3.3. Frammentazione della continuità ecologica
 - 3.6.3.4. Variazioni negli indicatori chiave del valore di conservazione
- 3.6.4 Descrizione e quantificazione di ogni probabile impatto sui Siti complessivamente
- 3.7. Descrizione delle misure di mitigazione
- 3.8. Considerazioni conclusive sulla valutazione appropriata del Piano/Progetto
- 4. LIVELLO III: SOLUZIONI ALTERNATIVE
 - 4.1. Descrizione degli obiettivi del Piano/Progetto
 - 4.2. Identificazione e valutazione di soluzioni alternative
 - 4.3. Considerazioni conclusive sulla valutazione di soluzioni alternative al Piano/Progetto
- 5. LIVELLO IV: VALUTAZIONE IN CUI PERMANE L'INCIDENZA NEGATIVA
 - 5.1. Identificazione delle misure di compensazione
 - 5.2. Valutazione delle misure di compensazione
 - 5.3. Considerazioni conclusive sulla valutazione in assenza di soluzioni alternative in cui permane l'incidenza negativa
 - 5.4. Definizione dei progetti attuativi delle misure compensative individuate, del cronoprogramma delle misure e definizione di un programma di monitoraggio a medio-lungo termine

Nel caso in cui sia necessario individuare adeguate misure di compensazione, si ritiene utile fare riferimento a quanto esplicitato nel "Documento di orientamento sull'articolo 6, paragrafo 4, della Direttiva "Habitat"

(92/43/CEE) - Chiarificazione dei concetti di: soluzioni alternative, motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, misure compensative, coerenza globale, parere della commissione Gennaio 2007”.

In particolare, alla luce delle considerazioni avanzate in merito alla valutazione appropriata, che identifica gli impatti negativi del Piano/Progetto sul Sito, in termini di obiettivi di conservazione, il documento indica le misure di compensazione che andranno identificate e che dovranno essere poi valutate in relazione agli impatti negativi stessi. Esse infatti dovranno:

- essere dirette, in proporzione, agli impatti negativi potenziali sugli habitat e sulle specie evidenziati in fase di valutazione appropriata;
- essere situate nella medesima regione biogeografia e nel medesimo Stato Membro, oltre che localizzate nelle immediate vicinanze dell’habitat dove si sono prodotti gli effetti negativi del Piano/Progetto;
- prevedere funzioni ecosistemiche comparabili a quelle che hanno portato alla designazione del Sito, siano quindi coerenti con gli obiettivi di conservazione del Sito;
- avere obiettivi chiari in termini di attuazione e di gestione in modo che da poter garantire il mantenimento o l’intensificazione della coerenza di Rete Natura 2000.

Tale documento definisce, inoltre, che possono essere prese in esame le seguenti tipologie di compensazioni:

- con riferimento alla Direttiva 79/409/CEE messa in atto di attività per migliorare il valore biologico di una zona (da designare o già designata) in modo che la capacità di carico o il potenziale alimentare vengano aumentati di una quantità corrispondente alla perdita che si è verificata nel sito a causa del progetto. A maggior ragione è accettabile la creazione di un nuovo habitat favorevole alle specie di uccelli interessati, a condizione che il sito creato sia disponibile nel momento in cui il sito colpito perde il suo valore naturale;
- con riferimento alla Direttiva 92/43/CEE, la ricostituzione di un habitat comparabile o il miglioramento biologico di un habitat di standard inferiore all'interno di un sito già designato, oppure anche l'aggiunta di un nuovo sito alla rete Natura 2000 di qualità comparabile a quella del sito originario. In questo ultimo caso, a livello comunitario, un nuovo sito beneficerà della protezione offerta dall'articolo 6, contribuendo così agli obiettivi della Direttiva.

Più in dettaglio, misure compensative adeguate o necessarie per contrastare gli effetti negativi su un sito Natura 2000 possono dunque comprendere:

- il ripristino o il miglioramento di siti esistenti: si tratta di ripristinare l'habitat per garantire che ne venga mantenuto il valore in termini di conservazione e di rispetto degli obiettivi di conservazione del sito o di migliorare l'habitat restante in funzione della perdita causata dal piano o dal progetto ad un sito Natura 2000;
- la ricostituzione dell'habitat: si tratta di ricreare un habitat su un sito nuovo o ampliato, da inserire nella rete Natura 2000;
- l’inserimento di un nuovo sito a norma della Direttiva 92/43/CEE o 79/409/CEE.

Tra le varie misure compensative correntemente adottate all'interno dell'UE nel contesto della Direttiva 92/43/CEE figurano anche le seguenti:

- reintroduzione di specie;
- recupero e rafforzamento delle specie, anche di quelle predatrici;
- acquisto di terreni;
- acquisizione di diritti;
- creazione di riserve (comprese forti restrizioni all'utilizzo del territorio);
- incentivi a determinate attività economiche favorevoli ad alcune funzioni ecologiche fondamentali;
- riduzione di (altri) fattori di rischio, in genere per le specie, con interventi su un singolo fattore oppure attraverso azioni coordinate su tutti i fattori di rischio (ad esempio rischi connessi agli effetti della mancanza di spazio dovuta alla sovrappopolazione).

Lo studio di incidenza dovrà essere connotato da un elevato livello qualitativo dal punto di vista scientifico e redatto da figure professionali adeguate agli aspetti prevalentemente affrontati, in particolare risulta opportuna la presenza nel gruppo di lavoro di almeno un soggetto in possesso di laurea in una delle seguenti materie scientifiche o assimilabili:

- scienze agrarie;
- scienze ambientali;
- scienze biologiche;
- scienze forestali;
- scienze geologiche;
- scienze naturali.

In casi particolari, è facoltà dell'Ente Gestore richiedere la presenza nel gruppo di lavoro di un professionista esperto nella materia specifica relativamente al Piano/Progetto.

In condizioni ambientali particolarmente sensibili, l'Ente gestore può richiedere, al proponente, la supervisione, da parte di un tecnico qualificato (laureato in Scienze Naturali o Scienze Biologiche o con titolo equipollente), per le diverse tipologie di intervento che potranno essere proposte nei Piani e/o Progetti sottoposti alla specifica Valutazione di Incidenza.